

TASSO LEGALE AL 2% DAL 1/1/2025

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze datato 10/12/2024 (G.U. 16/12/2024, n. 294) il tasso di interesse legale è stato ridotto dal 2,50% **al 2% anno**, con effetto dal 01/01/2025. Riportiamo a seguire la tavola dell'evoluzione storica del tasso in oggetto.

Dal	Fino al	Tasso	Riferimento
/	15/12/1990	5%	Art. 1284 C.c.
16/12/1990	31/12/1996	10%	L. 353/90
01/01/1997	31/12/1998	5%	L. 662/96
01/01/1999	31/12/2000	2,5%	D.M. 10/12/1998
01/01/2001	31/12/2001	3,5%	D.M. 11/12/2000
01/01/2002	31/12/2003	3%	D.M. 11/12/2001
01/01/2004	31/12/2007	2,5%	D.M. 01/12/2003
01/01/2008	31/12/2009	3%	D.M. 12/12/2007
01/01/2010	31/12/2010	1%	D.M. 04/12/2009
01/01/2011	21/12/2011	1,5%	D.M. 07/12/2010
01/01/2012	31/12/2013	2,5%	D.M. 12/12/2011
01/01/2014	31/12/2014	1%	D.M. 12/12/2013
01/01/2015	31/12/2015	0,5%	D.M. 11/12/2014
01/01/2016	31/12/2016	0,2%	D.M. 11/12/2015
01/01/2017	31/12/2017	0,1%	D.M. 07/12/2016
01/01/2018	31/12/2018	0,3%	D.M. 13/12/2017
01/01/2019	31/12/2019	0,8%	D.M. 12/12/2018
01/01/2020	31/12/2020	0,05%	D.M. 12/12/2019
01/01/2021	31/12/2021	0,01%	D.M. 11/12/2020
01/01/2022	31/12/2022	1,25%	D.M. 13/12/2021
01/01/2023	31/12/2023	5%	D.M. 13/12/2022
01/01/2024	31/12/2024	2,5%	D.M. 29/11/2023
01/01/2025		2,0%	D.M. 10/12/2024

La misura del tasso legale assume rilevanza in diversi ambiti. Fra i principali, elenchiamo:

1) ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs 472/97

Si precisa che per gli omessi versamenti del 2024 ravveduti oltre il 31/12/2024 dovrà essere applicato:

- per i giorni compresi dalla scadenza omessa e fino al 31/12/2024, il tasso del 2,5%;
- oltre tale data e fino alla data di effettivo versamento, il tasso del 2,0%.

Per maggiori informazioni in materia di ravvedimento si rinvia al materiale già pubblicato sul notiziario e disponibile sul sito www.apindustria.vi.it > servizi > fiscale > approfondimenti > ravvedimento operoso.

2) rateazione altri istituti "deflattivi"

Il tasso legale è il tasso di riferimento nel caso **rateizzazione** delle **somme** dovute nell'ambito dei c.d. **istituti deflattivi** del contenzioso nei seguenti casi:

- acquiescenza all'accertamento, ex art. 15, D.Lgs. n. 218/97;

- accertamento con adesione, ex art. 8, D.Lgs. n. 218/97¹;
- conciliazione giudiziale, ex art. 48, D.Lgs. n. 546/92².

3) fisco locale

Con la Finanziaria 2007 (art. 1, co.165, L. n. 296/2006) è stato stabilito che la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. Come precisato dal DPF del MEF (nota 6494 del 20/04/2007): (i) il tasso legale rimane il parametro di riferimento per la determinazione del tasso di interesse con proprio regolamento; (ii) rappresenta, invece, il tasso applicabile nel caso in cui l'ente non intenda disciplinare la materia in esame³.

4) calcolo delle somme aggiuntive per omesso/ritardato versamento contributi

L'articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha disciplinato l'ipotesi di **riduzione** delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, **alla misura prevista** per gli **interessi legali** nel caso di:

- (comma 15, lettera a, prima parte) mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto ad oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo;
- (comma 15, lettera a, ultima parte) mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto a fatto doloso del terzo;
- (comma 15, lettera b) mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto a crisi, riorganizzazione, riconversioni o ristrutturazioni aziendali (Cfr. circ. INPS n. 88 del 9/5/2002).

Al riguardo si precisa che tale previsione agevolata è subordinata all'integrale pagamento dei contributi dovuti (circolare INPS n. 2 del 3/2/2023).

Dal 1° settembre 2024, la medesima misura (interessi legali) trova applicazione⁴ anche con riguardo all'ipotesi prevista dal comma 10 del citato articolo 116 per il caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, a condizione che il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato

¹ Cfr C.M. 28/E/2011; C.M 65/E/2001.

² Cfr art. 48-ter.

³ Si segnala, al riguardo, che con comma 173 lett. b) e 173, lett. f) e g), dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, sono state abrogate le disposizioni concernenti misura e modalità di computo degli interessi, originariamente fissati al 7% per Ici, imposta pubblicità, Tarsu e Tosap.

⁴ Fino al 31 agosto 2024, la misura della sanzione era invece pari a quella prevista per l'omissione (TUR maggiorato di 5,5 punti), con applicazione del tetto del 40% per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, oltre interessi di mora superato tale limite.

dall'Istituto (novità introdotta dall'art. 30, co. 2, D.L. 19/2024; circ. Inps 90 deli 4/10/2024 § 5).

Le sanzioni civili⁵ di cui al citato comma 8 dell'art. 116 L. 388/2000 ammontano invece:

a) al tasso di riferimento dell'Eurosistema (ex TUR)⁶ aumentato di 5,5 punti, in ragione d'anno (max 40%), nel caso di mancato/ritardato pagamento rilevabile dalle denunce obbligatorie; dal 1/9/2024 (novità D.L. 19/2024) la maggiorazione di 5,5 punti non si applica se il pagamento avviene spontaneamente (in unica soluzione) entro 120 gg e prima della contestazione o richiesta dell'Ente impositore;

b) al 30% in ragione d'anno (max 60%) nel caso di evasione connessa a denunce omesse o non conformi al vero.

5) determinazione del valore dell'usufrutto vitalizio

La misura del tasso legale influisce anche nella determinazione del valore dell'usufrutto vitalizio, sulla base di prospetto da approvare con D.M. e pubblicare entro il 31 dicembre dell'anno in cui è intervenuta la variazione (art.3, co. 164, L. n. 662/96).

6) rapporti fra creditori e debitori

In mancanza di determinazione fra le parti, sia nel caso di interessi compensativi (su crediti liquidi ed esigibili) ai sensi dell'art.1282 del C.c., che di mora ai sensi dell'art.1224 C.c., vale la misura del tasso legale. Nel caso di determinazione fra le parti, si ricorda che la misura superiore a quella legale è valida solo se stabilita per iscritto.

Si ricorda inoltre che, **nel caso** di ritardati pagamenti nelle **transazioni commerciali** (contratti tra imprese e quelli tra imprese e pubbliche amministrazioni), dal 07/11/2002, **non trova** applicazione la misura del saggio legale, bensì la disciplina di cui al D.Lgs 231/2002 che prevede, salvo diversa determinazione delle parti, tassi di mora di misura decisamente più elevati rispetto a quella legale (attualmente tasso di riferimento BCE più 8 punti)^{7 8}.

Vedi www.apindustria.vi.it > servizi > fiscale > Indici/Tassi > Tasso ex D.Lgs 231/2002 (ritardati pagamenti commerciali).

F.Z.

⁵ Si segnala che l'Inps (v. messaggio 29/12/2023, n. 4718) ha realizzato 2 servizi di simulazione che consentono di calcolare le sanzioni civili dovute per l'omesso o ritardato versamento dei contributi (Calcolo Sanzioni Civili) e il piano di ammortamento per la regolarizzazione mediante rateazione (Piano di ammortamento). I simulatori sono accessibili (senza autenticazione) da www.inps.it > "Imprese e Liberi Professionisti" > "Esplora Imprese e Liberi Professionisti" > "Strumenti" > "Simulatori (oppure, digitando "Simulatori: calcolo sanzioni civili e piano di ammortamento" nel campo di ricerca testuale).

⁶ Da non confondere con il tasso legale.

⁷ La stessa misura è prevista per i contratti di subfornitura di cui alla L. 192/98, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore (art. 3, co. 3, L. 192/98).

⁸ Per i prodotti agricoli e alimentari la maggiorazione base è, invece, di 12 punti (art. 62 del DL. 1/2012 come modificato dal D.L. 51/2015).